

N. P.U152-2/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO****- TERZA SEZIONE CIVILE – CONCURSUALE**

Il Collegio riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

<i>Dottor Giorgio JACHIA</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dottoressa Francesca SICILIA</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dottoressa Sara SERRETIELLO</i>	<i>Giudice Delegato rel ed est.</i>

**PRONUNCIA IL SEGUENTE****DECRETO****ED A TALE SCOPO ESPONE LE****RAGIONI DELLA DECISIONE**

- Con decreto del 12.12.2023 questo Collegio ha ammesso alla procedura concorsuale prenotativa della concessione del termine, regolata dagli art. 40, 44 e 46 CCII, la società ricorrente (C.F.: ), concedendo il termine sino al **12.02.24**... *entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;*
- che il data 05.02.24 la ha fatto istanza di proroga del termine di deposito del piano non inferiore a giorni 30;
- che l'art. 44 CCII al punto a) disciplina ... *il Tribunale pronuncia decreto con il quale :*
  - a) *fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, **prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi ed in assenza di domande per***



*l'apertura della liquidazione giudiziale*, fino ad ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo ... ..

- il debitore nell'istanza di differimento del termine ha precisato quanto segue:

I) in data 12 gennaio 2024, la \_\_\_\_\_, in conformità a quanto prescritto dal predetto decreto di ammissione, ha trasmesso al Commissario Giudiziale la prima relazione periodica, procedendo contestualmente, in pari data, al deposito nel fascicolo telematico per il tramite dei sottoscritti difensori;

II) la società ha provveduto all'immediato avvio delle attività pregiudiziali e propedeutiche alla predisposizione della proposta, tra cui le operazioni di circolarizzazione dei crediti/debiti che assumono rilevanza essenziale per la stesura del piano concordatario;

III) con pec del 31 gennaio 2024, trasmessa alla Liquidatrice \_\_\_\_\_, il professionista designato dalla società per rendere l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità della proposta, il dott. \_\_\_\_\_, ha confermato che ***“la circolarizzazione dei crediti sta procedendo in maniera soddisfacente avendo ricevuto riscontro da un campione più che rappresentativo dei creditori della società”*** (doc. 1); al contempo, però, con la medesima nota, il dott. \_\_\_\_\_ ha anche comunicato che ***“non posso confortarla circa la circolarizzazione dei debitori. Infatti, di questi, ha dato riscontro soltanto \_\_\_\_\_ Essendo quello in oggetto un concordato puramente di natura liquidatoria basato, essenzialmente, sull'incasso dei crediti, ricevere la precisazione degli stessi diviene essenziale, sia per poter attestare il “quantum”, sia per l'orizzonte temporale nel quale i crediti verranno a maturazione e/o all'incasso”***;

visto il parere del commissario giudiziale del 10.02.24;

considerato che la richiesta di proroga ex art. 44 lett. a) CCII non abbia motivi ostativi rappresentati dalla pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale, laddove il ricorso ex art 40 CCII depositato da \_\_\_\_\_ si fonda su un credito privo di un accertamento giudiziale ed in assenza di attività esecutiva, allo stato, va rigettato;



ritenuto che nel merito sussistono giustificati motivi ex art. 44 lett. a) CCII per concedere la proroga, laddove la prospettiva del ricorrente è condivisibile in ragione delle deduzioni adeguatamente rappresentate nell'istanza e sopra riportate.

emette il seguente

### **DISPOSITIVO**

Il Tribunale

visti gli artt. 40 e 44 CCII,

### **PQM**

**rigetta** il ricorso per liquidazione giudiziale proposto da \_\_\_\_\_ ;

**proroga** sino al 12 aprile 2024 il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 co 1 e 2 CCII;

**ordina** la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato;

**ordina** altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Salerno, 12/02/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

*DOTTORESSA SARA SERRETIELLO*

IL PRESIDENTE

*DR GIORGIO JACHIA*

